



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

Delegazione Regionale
EMILIA-ROMAGNA

* * *

**U. N. C. E. M.
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA'
ED ENTI MONTANI
DELEGAZIONE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA**

* * *

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA' -

Art. 1 Costituzione

E' costituita, tra i soci dell'Unione Nazionale dei Comuni, Comunità, Enti Montani, appartenenti alla Regione Emilia Romagna, la relativa Delegazione regionale UNCEM.

Art. 2 Sede

La sede della Delegazione UNCEM dell'Emilia Romagna è ubicata in Bologna.

Art. 3 Finalità

La Delegazione Regionale, nell'ambito degli indirizzi statuari di livello nazionale, nonché delle direttive degli Organi Nazionali e dei propri indirizzi programmatici e della propria specifica realtà territoriale, sociale e demografica:

- persegue la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle istituzioni montane anche in rapporto al processo di riforma Costituzionale ed istituzionale.
- Rappresenta le istanze dei territori montani e delle rispettive Istituzioni ed Enti nei confronti della Regione e di tutte le Istituzioni sovraordinate nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà.
- concorre alla definizione della politica regionale per la montagna favorendo la partecipazione di tutti gli operatori, pubblici e privati;
- favorisce la formazione di opportune intese e la costituzione di altri strumenti di cooperazione con soggetti pubblici e privati coinvolti nelle strategie e nelle iniziative riguardanti lo sviluppo delle zone montane;
- favorisce il consolidamento e l'affermazione amministrativa e politica degli Enti Montani, nonché la realizzazione dei principi autonomistici e di decentramento secondo il principio di sussidiarietà;

- favorisce l'assunzione da parte delle Comunità Montane delle funzioni di Unioni di Comuni e promuove lo sviluppo delle forme di gestione associata fra i Comuni;
- *sostiene* la realizzazione di progetti d'area e di accordi di programma tendenti ad uno sviluppo sostenibile dei territori montani nell'ambito del sistema territoriale integrato regionale.

Art. 4 Compiti

La Delegazione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, partecipa con propri rappresentanti negli organismi e negli Enti che si occupano delle realtà e delle istituzioni montane:

- assume ruoli e funzioni attribuitegli dalle pubbliche amministrazioni in sintonia con le proprie finalità istituzionali;
- promuove convegni e studi, nonché attività di consulenza ed assistenza ai propri aderenti, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti o costituendo appositi organismi societari;
- partecipa ad ogni intesa regionale, interregionale e nazionale per la determinazione e l'attuazione dei programmi riservati alla montagna;
- assume funzioni di carattere sindacale in rappresentanza dei propri associati e sottoscrive accordi con le organizzazioni sindacali su materie oggetto di contrattazione regionale;
- sottoscrive convenzioni o protocolli d'intesa, nell'interesse degli associati e per le finalità previste dallo Statuto con Istituzioni, Società e Associazioni;
- partecipa attivamente ad iniziative congiunte con le Associazioni regionali degli Enti Locali aderenti al CALER di cui è parte.

Art. 5 Rapporti con altri organismi

La Delegazione regionale, collabora con le altre Associazioni Regionali rappresentative degli Enti Locali, con l'Ente Regione e con le forze socio-economiche, per l'affermazione delle politiche autonomistiche e comunque rivolte alla valorizzazione delle risorse locali nell'ambito dei principi riformatori e di sussidiarietà.

La Delegazione può aderire ad altri Organismi e Associazioni le cui finalità siano compatibili con quelle statutarie.

TITOLO II – ORGANI -

Art. 6 Organi della Delegazione

Sono Organi della Delegazione:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Presidente;
- e) ufficio di Presidenza;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita da tutti i soci regionali che aderiscono all'UNCCEM nazionale.

Ciascun associato, purchè in regola con il pagamento delle quote associative, partecipa all'Assemblea con il proprio rappresentante legale o suo delegato, purchè appartenente agli Organi dell'Ente associato, oppure per delega rilasciata da altro socio. Il numero delle deleghe sarà determinato dal Consiglio con la deliberazione di convocazione dell'Assemblea.

Le sedute assembleari sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, conteggiando anche le deleghe.

In seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo la prima, le sedute sono valide con la presenza del quindici per cento dei soci, conteggiando anche le deleghe.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 8 Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- definisce gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione;
- elegge gli Organi della Delegazione ed i Consiglieri che faranno parte del Consiglio Nazionale,
- elegge i delegati al Congresso Nazionale
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
- approva le modifiche statutarie.

Art. 9 Elezione degli Organi

L'Assemblea elegge il Consiglio, la Giunta Esecutiva ed il Presidente sulla base di una lista unitaria o di più liste concorrenti, con voto a maggioranza semplice dei votanti.

Ciascuna lista contiene, in ordine progressivo, l'indicazione rispettivamente del Presidente, dei Vice Presidenti, di cui uno vicario, dei componenti la Giunta Esecutiva e del Consiglio.

Le liste sono formate da un numero di candidati pari ai Consiglieri da eleggere. Gli eletti nella Giunta Esecutiva sono membri di diritto del Consiglio.

Nel caso di più liste concorrenti, i restanti seggi di Consiglio verranno assegnati con il sistema "d'Hondt".

Art. 10 Consiglio

Il Consiglio è composto fino ad un massimo di 45 membri, appartenenti agli Organi degli Enti associati.

L'eventuale numero inferiore sarà fissato dall'Assemblea Congressuale.

Di norma ogni area omogenea coincidente con la Comunità Montana, dovrà essere rappresentata nel Consiglio.

I componenti durano in carica fino alle nuove elezioni in vista del Congresso Nazionale e sono rieleggibili.

Ciascun Consigliere, in caso di decadenza, dimissioni o altre cause, viene sostituito col primo dei non eletti della lista di appartenenza, nella prima seduta del Consiglio dopo che si è verificata la causa di cessazione dalla carica.

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Delegazione.

Si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio è validamente riunito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, da fissarsi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 11 Funzioni del Consiglio

Il Consiglio

- delibera sulle norme riguardanti l'attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea;
- approva, su proposta della Giunta Esecutiva, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le variazioni di bilancio;
- nomina, su proposta del Presidente, il Segretario-Direttore della Delegazione che può essere scelto anche tra i funzionari degli Enti associati;
- propone al Consiglio Nazionale eventuali aumenti delle quote in favore della Delegazione;
- fissa le misure delle quote associative di competenza della Delegazione regionale;
- procede, su proposta del Presidente, alle sostituzioni dei membri della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi altra causa;

Art. 12 Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si compone di n. 13 membri, compreso il Presidente appartenenti agli organi degli Enti associati.

Dura in carica quanto il Consiglio ed i componenti sono rieleggibili.

Viene presieduta e convocata dal Presidente della Delegazione.

Delibera a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

In caso di decadenza, dimissioni o altre cause di cessazione dalla carica di membro della Giunta Esecutiva, il Consiglio su proposta del Presidente, nomina il sostituto.

Ai componenti della Giunta Esecutiva è corrisposta una indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze dell'Organo, fissata annualmente dalla Giunta Esecutiva, su delega del Consiglio.

Art. 13 Funzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

- sovrintende alle finalità ed all'attuazione dei compiti statutari attraverso l'adozione degli appositi provvedimenti;
- decide su tutte le materie che non siano di competenza di altri Organi;
- cura la gestione amministrativa e finanziaria della Delegazione;
- delibera storni di fondi e variazioni di bilancio con successiva ratifica da parte del Consiglio;
- adotta e sviluppa le iniziative più idonee per conseguire gli obiettivi programmatici.

Art. 14 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Delegazione.

Dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Convoca e presiede gli Organi della Delegazione, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nomina, sentita la Giunta Esecutiva, i rappresentanti della Delegazione in seno ad altri Organismi.

In caso d'assenza, impedimento, decadenza o cessazione il Presidente viene sostituito rispettivamente dal Vice Presidente vicario e dal Vice Presidente.

Nel caso di assenza rispettivamente del Vice Presidente vicario e del Vice Presidente ne assume le funzioni il membro della Giunta Esecutiva più anziano d'età e così in ordine anche per altre ulteriori defezioni.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale UNCEM.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, l'Assemblea provvede, scegliendo fra i soci membri in carica, entro 90 giorni dalla cessazione, ad eleggere il nuovo Presidente.

Al Presidente è corrisposta un'indennità di carica deliberata dalla Giunta Esecutiva.

Art. 15 Ufficio di Presidenza

E' costituito dal Presidente e dai due Vice Presidenti

- cura l'attuazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;
- svolge funzioni istruttorie per le materie di competenza della Giunta Esecutiva;
- svolge funzioni di rappresentanza e di sintesi politica.

Art. 16 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi più due supplenti, eletti dall'Assemblea. I componenti partecipano ai lavori del Consiglio con voto consultivo.

La carica è incompatibile con quella di componente degli altri Organi della Delegazione.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio della Delegazione ed i componenti sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel suo seno il proprio Presidente, verifica almeno ogni sei mesi la contabilità e le risultanze del conto di tesoreria della Delegazione.

Esamina il conto consuntivo e lo accompagna con una sua relazione all'esame del Consiglio.

Ai componenti del Collegio dei Revisori è corrisposta un'indennità di presenza per le partecipazioni alle adunanze.

Art. 17 Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane

Quale organo ausiliario della Delegazione è istituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, che sarà convocata periodicamente dal Presidente della Delegazione per l'esame di specifiche problematiche.

Art. 18 Decadenza

I componenti della Delegazione decadono per la perdita della qualifica di socio dell'UNCEM Nazionale da parte dell'Ente rappresentato.

I componenti degli organi collegiali decadono dalla loro carica per la mancata partecipazione, senza motivo ufficialmente comunicato, a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza.

La decadenza è dichiarata dalla Giunta Esecutiva e comunicata dall'interessato e all'Ente rappresentato, il quale provvede alla surroga del medesimo entro 30 giorni dalla comunicazione.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA –

Art. 19 Segretario-Direttore

Il Segretario-Direttore della Delegazione assiste e partecipa all'attività degli Organi, coadiuvandoli nella definizione ed attuazione degli adempimenti.

Su direttive del Presidente provvede alle esigenze gestionali, coordinando e dirigendo l'azione degli uffici.

Ha la facoltà di proporre alla Giunta Esecutiva ed al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statutari.

E' responsabile della gestione finanziaria e contabile dell'Associazione, curando i pagamenti e le riscossioni dell'Ente.

Provvede alla elaborazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

Art. 20 Convenzioni

La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, può deliberare la definizione di apposite convenzioni con professionisti esterni e/o esperti per la realizzazione delle iniziative istituzionali.

TITOLO IV – FONTI FINANZIARIE –

Art. 21 Finanziamento

La Delegazione è dotata di autonomia finanziaria derivante:

- dal trasferimento di una percentuale delle quote associative da parte dell'UNCCEM Nazionale,
- da quote contributive a favore della Delegazione direttamente erogate dagli Enti associati;
- dai contributi e/o trasferimenti;
- dalla gestione patrimoniale;
- da eventuali altre attività.

Art. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta Esecutiva presente, nella tornata primaverile, all'approvazione del Consiglio, il conto consuntivo della gestione annuale.

Al conto consuntivo sarà allegata la relazione dei Revisori dei Conti.

Nella tornata autunnale presenta alla stessa approvazione, uno schema di bilancio preventivo per l'anno successivo con una breve relazione.

La Giunta Esecutiva determina le spese e modalità delle erogazioni, nei limiti del bilancio.

Art. 23 Gestione attività

Per le attività patrimoniali, per la gestione ed organizzazione di servizi ai Soci, può essere provveduto, con decisione della Giunta Esecutiva, a mezzo di società costituite ai sensi delle norme contenute nel Codice Civile.

Il bilancio annuale di tali società è allegato al conto consuntivo della Delegazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI –

Art. 24 Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

L'Assemblea delibera l'approvazione con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea può delegare, con delibera da adottarsi con le stesse modalità, il Consiglio a specifiche modifiche dello Statuto.

La deliberazione di modifica è adottata dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento in quanto applicabili, alle norme dello Statuto Nazionale e alle norme del Codice Civile.

Art. 26 Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione del presente Statuto, gli Organi della Delegazione continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla naturale scadenza.

I componenti degli organi della Delegazione Regionale, eletti in rappresentanza degli Enti soci, come stabilito dallo Statuto prima dello svolgimento del XIV Congresso Nazionale che ne ha modificato la componente stessa, e non più facenti parte dei soci ai sensi degli artt. 5 e 26 del nuovo Statuto, restano in carica sino alla prima scadenza degli organi della Delegazione o alla loro decadenza per altre cause.